*PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Investimento 3.2 "Scuola 4.0 Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori"*
*Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi*
Cod. Avviso: M4C1I3.2-2022-961
*CUP: G94D22004240006*

D.D. n. 230/2023
Prot. n. 11265 2023/IV.2

Caltanissetta, 29/11/2023

All' Albo on line e Sito web dell'I.I.S.S. "S. Mottura" www.istitutomottura.edu.it

Alla Ditta C2 Srl C2group@arubapec.it

Oggetto: PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Investimento 3.2 "Scuola 4.0 Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori" - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi. Progetto "Scuola ONLIFE" Cod. M4C1I3.2-2022-961-P-20647. Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, per la fornitura di carrelli di ricarica notebook e Kit di visori RV, mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un importo contrattuale pari a € 34.260,00 IVA esclusa.
CUP: G94D22004240006
CIG: A029AE143F

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di Accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e, in particolare, l'art. 7, comma 6 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018, n. 7753 concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana";

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11 («Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»), commi 1 e 2-bis;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 47, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché di milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e, in particolare, l'art. 6, paragrafo 2;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato il "Piano Scuola 4.0" in attuazione della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state ripartite le risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0" e, in particolare, l'Allegato 1 dal quale risulta che l'Istituzione scolastica è destinataria di una quota pari ad € 150.072,76 per la realizzazione degli interventi in argomento;

Viste le istruzioni operative dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito prot. n. AOOGABMI 0107624 del 21 dicembre 2022;

Vista la nota prot. n. 4302 del 14/01/2023 con la quale il M.I.M. ha diramato chiarimenti e F.A.Q. per l'attuazione delle azioni previste nell'ambito dell'Investimento 3.2: Scuola 4.0;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;*

Visto in particolare, l'art. 14, comma 4, del citato decreto-legge n. 13/2023, ai sensi del quale «*limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse»;*

Visto il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 17, commi 1 e 2, i quali prevedono che «*1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

*2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;*

Visto l'art. 225, comma 8, del citato decreto legislativo n. 36/2023, secondo il quale *«In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018»;*

Visto in particolare, l'Allegato II.1 al decreto legislativo n. 36/2023 recante *«Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea»;*

Vista la candidatura Cod. M4C1I3.2-2022-961-P-20647 presentata dall'Istituzione scolastica in data 23/02/2023;

Visto l'Accordo di concessione prot. n. AOOGABMI.U. 0041436 del 17/03/2023 relativo al progetto "Scuola ONLIFE" Cod. M4C1I3.2-2022-961-P-20647 controfirmato dal Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR e rilasciato sulla piattaforma 'Futura PNRR- Gestione Progetti;

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);

Visto il P.A. per l'Esercizio Finanziario 2023 approvato con delibera del C.d.I. n. 01/2023 del 31/01/2023 (Verbale n. 01/2023);

Visto il Proprio Decreto n. 63/2023 Prot. n. 2990/2023/VI.3 del 24/03/2023 con il quale è stata assunta in bilancio la somma autorizzata per la realizzazione del progetto in argomento per un importo pari ad € 150.072,76;

Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 29/03/2023 (Verbale n. 7 Punto 2 O.d.G.) e del Consiglio d'Istituto n. 05/2023 del 29/03/2023 (Verbale n. 03/2023) con le quali è stata disposta l'adesione al bando pubblico Cod. M4C1I3.2-2022-961 e l'approvazione della relativa proposta progettuale "Scuola ONLIFE" presentata dall'Istituzione scolastica nell'ambito degli interventi previsti dal PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Investimento 3.2 "Scuola 4.0 Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori" - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 29/03/2023 (Verbale n. 7 Punto 6 O.d.G.) e del Consiglio d'Istituto n. 10/2023 del 29/03/2023 (Verbale n. 03/2023) con le quali è stato disposto l'inserimento del Progetto "Scuola ONLIFE" Cod. M4C1I3.2-2022-961-P-20647 nel P.T.O.F.;

Viste le Circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Unità di Missione NG EU, n. 32, del 30 dicembre 2021, n. 33 del 13 ottobre 2022 e n. 16 del 14 aprile 2023;

Vista in particolare, la «Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche» e la «Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud», che dovranno essere utilizzate per la valutazione di conformità al principio DNSH;

Visto l'art. 47 del citato decreto-legge n. 77/2021, recante «Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»;

Visto il decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

Vista la Delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022;

Visto il progetto esecutivo e il relativo capitolato tecnico predisposto dal progettista Prof. Giusti Francesco (giusta nomina prot. n. 5325/2023/IV.2 del 05/06/2023) assunto agli atti dell'Istituzione scolastica al prot. n. 7467/2023 del 05/09/2023;

Visto il proprio Decreto n. 212/2023 prot. n. 10411/2023/IV.2 del 10/11/2023 con il quale è stata adottata la decisione a contrarre per l'avvio della procedura relativa all'affidamento diretto della fornitura di carrelli di ricarica notebook e Kit di visori RV;

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018;

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a), commi 3 e 4;

Visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "Semplificazioni bis), convertito con legge 108/2021 e, in particolare, l'Art 51 che ha novellato l'art 1 del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) prevedendo la possibilità di procedere tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 anche senza la consultazione di più operatori economici;

Visto il Regolamento d'Istituto relativo all'attività negoziale approvato con delibera del C.d.I. del 19/9/2019 (Verbale n. 24);

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 20/2023 del 16/06/2026 (Verbale n. 05/2023) relativa all'applicazione Art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.1, D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 che autorizza l'innalzamento ad € 139.000,00 del limite di spesa per le attività negoziali relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'Art. 45, comma 2, lettera a) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, così come recepito dal Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018, n. 7753;

Visto l'art. 48, comma 3, del citato decreto legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «*Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa»;*

Visto l'art. 1, comma 449 della Legge 27/12/2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015, che prevede l'obbligo, in capo alle amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionamento mediante l'utilizzo delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

Visto l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

Visto l'art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015 il quale prevede, per la sola categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l'obbligo di approvvigionamento tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Considerato che la Scuola, in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni sopra richiamate, ha accertato, per la fornitura in argomento, l'inesistenza di Convenzioni CONSIP così come risulta dal verbale prot. n. 10397/2023/IV.2 del 10/11/2023 e dalla documentazione aggiornata alla presente data depositata agli atti della scuola al prot. n. 11262/2023 del 29/11/2023;

Dato atto che, in fase di verifica di convenzioni CONSIP (Cfr verbale prot. n. 10397/2023/IV.2 del 10/11/2023) è stata altresì accertata la presenza, nel sistema di negoziazione MePA, di operatori economici in grado di eseguire forniture nella categoria merceologica oggetto del presente affidamento;

Preso atto che l'Istituzione scolastica, con D.D. n. 212/2023 prot. n. 10411/2023/IV.2 del 10/11/20233 ha dato avvio alla Trattativa Diretta su MePA (Identificativo n. 3840921) con tutti gli operatori economici restituiti dalla ricerca condotta attraverso consultazione di cataloghi elettronici di fornitori presenti su MePA
e, in particolare:

| | |
|---|---|
| BB NETWORKS | P.IVA: 03555400047 |
| CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT | P.IVA: 02409740244 |
| ULTRAPROMEDIA S.R.L. | P.IVA: 10324241008 |
| C2 SRL | P IVA: 01121130197 |
| BG SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI GIORGIOLLIRI GIORGIO | P.IVA: 02308180922 |

Preso atto che entro i termini fissati dalla T.D. 3840921 del 10/11/2023 hanno presentato offerta le ditte:

| | |
|---|---|
| CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT | P.IVA: 02409740244 |
| C2 SRL | P IVA: 01121130197 |

Preso atto che il minor prezzo è stato proposto dalla Ditta C2 SRL con un'offerta complessiva pari € 34.260,00 I.V.A. esclusa;

Considerato che, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D.L.gs. 36/2023, l'operatore economico sopra menzionato non risulta affidatario di precedenti forniture rientranti nello stesso settore merceologico;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 31/03/2023, n. 36 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore ai 140.000,00 euro *"…anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

Tenuto conto che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) D. L.gs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1 all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;

Tenuto conto che la Stazione Appaltante ha verificato la sussistenza in capo all'operatore dei requisiti di capacità generale e speciale, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023;

Dato atto che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento;

Considerato che per espressa previsione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18 del Codice non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Tenuto conto che l'operatore presenterà all'Istituto apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023;

Tenuto conto che l'operatore economico si è impegnato ad assumersi gli obblighi previsti dall'art. 47, comma 4, del citato decreto-legge n. 77/2021;

Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 34.260,00 IVA esclusa, trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2023;

Viste le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, all'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 3 del decreto legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;

Visto lo schema di contratto allegato al presente Decreto;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

Art. 1

di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, l'affidamento diretto della Fornitura di carrelli di ricarica notebook e Kit di visori RV, mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all'operatore economico "C2 SRL" con sede legale in Via Ferraroni n. 9, CAP 26100 – Cremona P.IVA: 01121130197 per un importo complessivo pari a € 34.260,00 (euro trentaquattromiladuecentosessanta/00) al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge;

Art. 2

di approvare lo schema di contratto allegato alla presente Determina e di autorizzarne la sottoscrizione;

Art. 3

di svolgere le comunicazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 36/2023;

Art. 4

di acquisire dall'affidatario la comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dall'operatore;

Art. 5

di procedere, all'esito positivo delle consultazioni/verifiche di cui ai punti precedenti, a caricare il Contratto sulla piattaforma MePA per la conclusione della procedura;

Art. 6

di acquisire dall'affidatario la cauzione definitiva di cui all'art. dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023;

Art. 7

di autorizzare la spesa complessiva di € 34.260,00 IVA esclusa, a carico dell'Aggregato A03/23 del Programma annuale E.F. 2023;

Art. 8

Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e sul sito web dell'Istituzione scolastica – sezione "Amministrazione trasparente" raggiungibile all'indirizzo www.istitutomottura.edu.it.

*Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR Palermo entro il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Zurli
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Investimento 3.2 "Scuola 4.0 Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori" - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.
Progetto "Scuola ONLIFE" Cod. M4C1I3.2-2022-961-P-20647

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021
CUP: G94D22004240006
CIG: A029AE143F

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARRELLI DI RICARICA NOTEBOOK E KIT DI VISORI RV

TRA

L'I.I.S.S. "S. Mottura" con sede in Caltanissetta , Viale della Regione n. 71, C.F. 80004820850 nella persona del suo legale rappresentante Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Zurli nata a Caltanissetta il 28/05/1961 codice fiscale ZRLLRA61E68B429Q (di seguito denominato anche «Istituto» o «Stazione Appaltante»),

E

La ditta "C2 SRL" con sede legale in Via Ferraroni n. 9, CAP 26100 – Cremona P.IVA: 01121130197 nella persona del Dott. Ghidini Stefano, nato a Brescia (CL) il 04/05/1967, in qualità di rappresentante legale – Socio unico (di seguito denominato anche «Affidatario»);

(a seguire collettivamente indicati come le «Parti»).

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (a seguire, anche «Contratto»).

Art. 1
*(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)*

1. Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, da valere alla stregua di giuridica presupposizione e costituiscono canone interpretativo della comune volontà delle parti:
   Allegato "A": Offerta presentata dalla Ditta "C2 SRL" relativa alla T.D. n. 3840921 del 10/11/2023;
   Allegato "B": "Dichiarazione sostitutiva dell'Affidatario";
   Allegato "C": "Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari";
   Allegato "D": "Patto di integrità";
   Allegato "E": "Capitolato Tecnico"

Art. 2
*(Oggetto del Contratto)*

1. Oggetto del presente Contratto è l'affidamento della Fornitura di carrelli di ricarica notebook e kit di visori RV secondo le configurazioni previste dal Capitolato Tecnico al quale si rinvia.
2. In particolare, l'affidamento avrà ad oggetto:

| *Configurazione prevista dalla scuola* | | |
|---|---|---|
| *1* | Kit RV composto da:<br>- n. 6 VISORI tipo PICO NEO 3 PRO<br>- n. 1 TROLLEY 6 VANI LUXURY<br>- n. 1 TELECAMERA 360° tipo RICOH THETA SC2<br>- n. 6 LICENZE VIRTUA POINT (perpetual)<br>- n. 1 LICENZA PERPETUA SIMLAB COMPOSER EDIZIONE VR (perpetual)<br>- n. 01 LICENZA PANO2VR by GARDEN GNOME (perpetual)<br>- n. 18 SET GUANTI ECO-COTTON PER UTILIZZO e PULIZIA VISORE | *Quantità*<br><br>*3 Kit* |
| *2* | Contenuti digitali per Visori tipo PICO NEO 3 PRO per il biennio | *50* |
| *3* | *Attività di formazione gratuita sull'uso delle attrezzature garantita per min. 6 ORE PER 10 PERSONE* | |
| *4* | Carrello di ricarica per notebook fino a 15,6" Tipo ACER.<br>Struttura in acciaio con meccanismo di blocco in acciaio a 3 punti<br>Capacità del dispositivo: 32 dispositivi<br>Dimensioni alloggiamento:<br>• Altezza = 30.1 cm (11.84'')<br>• Larghezza = 2.6 cm (1.02'')<br>• Profondità = 36.7 cm (14.43'')<br>Dispositivi supportati: Portatili 15.6" / Chromebook 15.6" / tablet fino a 14''<br>Tipo di caricamento: Caricamento ciclo intelligente<br>Tipo di divisorio: Barra in metallo<br>Garanzia:<br>• 10 anni: componenti meccaniche<br>• 5 anni: componenti elettriche<br>Dimensioni del carrello:<br>• Altezza = 103.9 cm (40.91'')<br>• Larghezza = 64.0 cm (25.18'')<br>• Profondità = 63.2 cm (24.88'')<br>Peso netto: 52 kg<br>Peso lordo: 73 kg<br>Specifiche tecniche di alimentazione:<br>• Ingresso CA:<br>• 220 - 240V ~ 50/60Hz, 8A<br>• Supporto di alimentazione multipresa: Totale 32-porte, 220 - 240V ~ 50/60Hz, 8A<br>Gestione cavi: Scomparti adattatore CA singoli e fissaggio cavi sicuro tramite fascette serracavi<br>Sicurezza: Porta anteriore e posteriore: Meccanismo a 2 punti con chiavi<br>Ruote orientabili Sicurezza:<br>• Ruote girevole da 5"<br>• (4 x 360 gradi, 2 x bloccabili sulla parte posteriore, 2 x direzionali sulla parte anteriore) | *7* |

## Art. 3
### *(Durata del Contratto)*

1. La Fornitura dovrà essere effettuata dovrà essere completata entro e non oltre 120 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.
2. La Fornitura dovrà, in ogni caso, concludersi nel rispetto del cronoprogramma, di *milestone* e *target* del PNRR.
3. Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

## Art. 4
### *(Modalità di esecuzione dell'affidamento)*

1. L'Affidatario si impegna espressamente a:
   a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
   b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
   c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti dell'Istituto;
   d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
   e) rispettare i principi DNSH relativi all'Intervento/Misura, come previsti nella Scheda 3;

2. L'Affidatario dovrà eseguire l'Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.
3. L'Affidatario si obbliga a consegnare all'Istituto, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di partecipazione, relativamente all'impegno di assicurare, in caso di affidamento della Fornitura, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

## Art. 5
### *(Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR)*

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto costituisce attuazione della Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.2: Scuola 4.0 del PNRR (di seguito, anche «Missione») e concorre alla realizzazione di *target* e *milestones* previsti nel Piano medesimo.
2. Nello specifico, per l'azione relativa ai Next generation class, è necessario che ciascuna scuola del secondo ciclo attivi e rendiconti la trasformazione di almeno la metà delle classi in ambienti di apprendimento innovativi.
3. Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, l'Affidatario si impegna inoltre a garantire un contributo all'implementazione dei parametri misurati dagli indicatori comuni di cui al Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2021/2106/UE e, nello specifico, l'indicatore 7 «*Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati*», in quanto applicabile all'oggetto del presente Contratto. In particolare, l'indicatore dovrà essere misurato due volte l'anno rispetto al valore realizzato. I dati relativi all'indicatore saranno, dunque, oggetto di controllo da parte dell'Unità di missione per il PNRR.
4. L'Affidatario si impegna ad erogare i servizi nel rispetto delle *milestones* e dei *targets* della Missione. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad osservare le ulteriori scadenze contrattuali fissate nel presente Contratto e negli altri documenti di gestione della Fornitura al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione delle *milestone* e dei *target* sopra citati, anche nel caso in cui le tempistiche venissero modificate, variate e/o prorogate.
5. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Affidatario il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, l'Affidatario si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell'Amministrazione e senza ritardo, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH.
6. Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, l'Affidatario si impegna altresì:
   a) durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle *milestones* e ai *targets* di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;
   b) a trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la documentazione necessaria all'aggiornamento del sistema informatico, comprese le dichiarazioni e i documenti relativi al titolare effettivo;
   c) a consegnare all'Amministrazione Contraente specifici prodotti o *outputs* attestanti il completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto e la loro coerenza rispetto al cronoprogramma della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2;
   d) a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità del PNRR. A tal fine, l'Affidatario dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello specifico, l'Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all'identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

## Art. 6
### *(Corrispettivi e modalità di pagamento)*

1. Il corrispettivo per la Fornitura è complessivamente pari ad € 34.260,00 (euro trentaquattromiladuecentosessanta/00) al netto di IVA e/o di altre imposte o contributi di legge, come risultante dall'offerta economica formulata dall'Affidatario (All. A).

2. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente alla Fornitura.
3. Il corrispettivo per la Fornitura sarà remunerato a corpo.
4. Il pagamento avverrà a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di "split payment", usando il codice univoco di fatturazione elettronica: UF0IV0. La fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara) e al CUP (Codice Unico Progetto).
5. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato a [...] presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente Contratto (**All. C**).
6. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate.
7. Il pagamento della fattura è subordinato:
   (i) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile;
   (ii) alla verifica del D.U.R.C. dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
   (iii) alla verifica di regolarità dell'Affidatario ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
   (iv) all'accertamento, da parte dell'Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
8. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), poiché trattasi di mera fornitura senza installazione.

## Art. 6-*bis*
## (Consegna)

1. La Fornitura verrà eseguita, sulla base di specifiche richieste di consegna, presso la sede dell'Istituto, sita in Viale della Regione n. 71 - 93100 Caltanissetta.
2. La consegna dovrà avvenire entro e non oltre gg. 120 dalla sottoscrizione del presente contratto.
3. L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (a seguire, anche, «**DDT**»), la cui copia verrà affidata al personale dell'Istituto deputato a ricevere la merce. Il Documento di Trasporto dovrà obbligatoriamente indicare il destinatario, la data dell'avvenuta consegna, la quantità e la tipologia di materiale consegnato, i dati dell'Affidatario (ragione sociale, Partita IVA/Codice fiscale).
4. Il Documento di Trasporto dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dall'Affidatario di effettuare la consegna e dal personale dell'Istituto deputato alla ricezione della merce.
5. La firma, posta sul suddetto Documento all'atto del ricevimento della Fornitura, indica la mera consegna della stessa. Il Destinatario si riserva di accertare la quantità e la qualità dei prodotti in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Affidatario.
6. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità dei prodotti consegnati dall'Affidatario, anche mediante terzi all'uopo incaricati. A tal fine, l'Affidatario acconsente sin d'ora anche alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a collaborare nel corso delle medesime.

## Art. 6-*ter*
## (Resi per merci non conformi)

1. Nel caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza, per marca, modello, formato, e/o tipologia, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi, non rispondenti ai requisiti DNSH) e/o quantitativa in eccesso e in difetto tra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati dall'Affidatario, rilevata anche in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione del DDT, l'Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all'Affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, l'Affidatario dovrà procedere all'emissione della nota di credito.
3. L'Affidatario si impegna a sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordando con l'Istituto le modalità di ritiro e di sostituzione, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 10 e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Anche ai fini dell'applicazione delle penali, la mancata sostituzione dei prodotti da parte dell'Affidatario sarà considerata mancata consegna.

5. I prodotti non accettati restano a disposizione dell'Affidatario a rischio e pericolo dell'Affidatario stesso, il quale dovrà ritirarli a sue spese.
6. Il ritiro dei prodotti non conformi dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione. È a carico dell'Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti non ritirati. I prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.
7. L'Affidatario si impegna a integrare/ritirare, senza alcun addebito per l'Istituto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotti consegnati in difetto/eccesso, concordando con l'Amministrazione stessa le modalità di integrazione/ritiro, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 10.
8. È a carico dell'Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti in eccesso non ritirati.
9. I prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

## Art. 7
### *(Responsabilità dell'Affidatario)*

1. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della Fornitura.
5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa
6. L'Istituto in presenza di inadempimenti dell'Affidatario o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Affidatario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento della Fornitura, secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
8. L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della Fornitura e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

## Art. 8
### *(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)*

1. Il RUP potrà effettuare verifiche e controlli circa l'esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente Contratto.

## Art. 9
### *(Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120, comma 1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
2. Il RUP effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del Codice.
3. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.
4. Il Contratto può parimenti essere modificato senza necessità di una nuova procedura, oltre a quanto previsto dal sopracitato comma 1 dell'art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
   a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;

b) il 10 per cento del valore iniziale del Contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle successive modifiche.

5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.
6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai precedenti punti 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
   a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di affidamento;
   b) la modifica cambia l'equilibrio economico del Contratto o a favore dell'Affidatario in modo non previsto nel Contratto iniziale;
   c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del Contratto;
   d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente affidato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell'art. 120 del Codice.
7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del precedente punto 6, le modifiche al progetto proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:
   a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
   b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

## Art. 10
## *(Penali)*

1. Fatta salva la responsabilità dell'Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:
   - € 30,00 (Euro Trenta/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti richiesti;
   - in caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, di assicurare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile, verrà applicata una penale pari € 0,3 (0/tre) per mille dell'importo netto del Contratto];
   - in caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui all'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, di consegnare all'Istituto, entro il termine di sei mesi dalla stipula, la certificazione e la relazione di cui al precedente art. 4, comma 7, verrà applicata una penale pari € 0,3 (0/tre) per mille dell'importo netto del Contratto. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;
   - € 30,00 (Euro Trenta/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni, nella trasmissione della certificazione richiesta dalla Stazione Appaltante in fase di verifica circa il rispetto dei requisiti dei DNSH. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;
   - € 50,00 (euro Cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, nel caso in cui, per fatto imputabile all'Affidatario, non vengano rispettate le scadenze previste nel presente Contratto, oppure vengano disattese ulteriori condizionalità relative alle milestones e ai targets della Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.2: Scuola 4.0 del PNRR;
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Affidatario.
3. L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 14, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'Istituto verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l'Affidatario autorizza sin d'ora l'Istituto, *ex* art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

8. L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

## Art. 11
### *(Divieto di cessione del Contratto)*

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto.

## Art. 12
### *(Recesso)*

1. Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 123, comma 1, del Codice, l'Affidatario non potrà pretendere dall'Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. L'Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l'Istituto prenderà in consegna la Fornitura e ne verificherà la regolarità.

## Art. 13
### *(Risoluzione del Contratto)*

1. Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
3. In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

## Art. 14
### *(Clausole risolutive espresse)*

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
   a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Affidatario;
   b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Affidatario verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze: (i) perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; (ii) perdita del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della Fornitura; (iii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l'espletamento di tutte le attività che compongono la Fornitura;
   c) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
   d) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
   e) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
   f) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
   g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;
   h) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dall'Istituto;
   i) applicazione di penali, da parte dell'Amministrazione, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
   j) mancata consegna delle forniture tale da compromettere il rispetto delle *milestone* e dei *target* del PNRR;
   k) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 14 del presente Contratto;
   l) mancato possesso, in corso di esecuzione, della certificazione richiesta per il rispetto dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante;
   m) in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012;

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà, in danno dell'Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
4.
5. Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

## Art. 15
### *(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.
2. In particolare, l'Affidatario si obbliga:
   a) a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto il conto corrente indicato all'art. 6;
   b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
   c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
   d) a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010;
   e) a inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) relativi al presente affidamento;
   f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/10);
   g) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
   a) indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
   b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

## Art. 16
### *(Lavoro e sicurezza)*

1. L'Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l'intera durata della Fornitura, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Affidatario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario o del subaffidatario, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Istituto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

## Art. 17
*(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)*

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
   - Il Dirigente scolastico Prof.ssa Laura Zurli, in forza presso l'Istituto in qualità di RUP;
   - il Dott. [...], in qualità di Referente Unico per l'Affidatario.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo pec ai seguenti indirizzi:
   **per l'Affidatario**
   Dott. [...]
   Via [...]
   Cellulare: [...]
   PEC [...]
   **per la Stazione Appaltante**
   PEC: clis0120p@pec.istruzione.it.
3. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

## Art. 18
*(Spese)*

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario le spese per la stipulazione del presente Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

## Art. 19
*(Foro competente)*

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Caltanissetta, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

## Art. 20
*(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)*

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'I.I.S.S. "S. Mottura" di Caltanissetta.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario è nominato quale «*Responsabile del trattamento*» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «**GDPR**») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire la Fornitura oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.
3. Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessari all'esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al d.lgs. n. 196/2003, come riformato dal d.lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «**Codice della Privacy**»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi autorizzate a effettuare

il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto.

5. Il Responsabile si impegna altresì a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («*privacy by design*»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («*privacy by default*»).
6. Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.
7. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

## Art. 21
## *(Varie)*

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto e i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.
[luogo], lì [data]

L'AFFIDATARIO

PER LA STAZIONE APPALTANTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA LAURA ZURLI

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Affidatario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: *Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)*, *Art. 2 (Oggetto del contratto), Art. 3 (Durata del Contratto), Art. 4 (Modalità di esecuzione dell'Affidamento); Art. 5 (Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR), Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 6-bis*
*(Consegna), Art. 6-ter (Resi per merci non conformi), Art. 7 (Responsabilità dell'Affidatario), Art. 8 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni), Art. 9 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 10 (Penali), Art. 11 (Divieto di cessione del Contratto), Art. 12 (Recesso), Art. 13 (Risoluzione del Contratto), Art. 14 (Clausole risolutive espresse), Art. 15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 16 (Lavoro e sicurezza), Art. 17 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 18 (Spese), Art. 19 (Foro competente), Art. 20 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 21 (Varie).*
[luogo], lì [data]

L'AFFIDATARIO